



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - tel. 06/4455213 r.a. - telefax 06/4469841
Direttore Responsabile Oronzo Cosi - Stampato in proprio - Iscrizione Tribunale di Roma n. 397/99

n. 29 del 30 luglio 2001

Sommario

- **G8: Siulp, ora che emergenza è passata chiediamo giustizia**
- **G8: Cisl, solidarietà a Siulp, ma commissione d'inchiesta sui temi politici in agenda giudizio insufficiente**
- **Lavoro straordinario. Mancato pagamento**
- **Concorso pubblico 1000 posti operatore tecnico: circolare di rettifica della graduatoria**
- **Assegno per il nucleo familiare al personale della Polizia di Stato. Rivalutazione dei livelli di reddito**
- **Insussistenza dell'obbligo di compilazione delle "schede anagrafe delle prestazioni" per il personale della Polizia di Stato incarico di consulenza dall'Autorità Giudiziaria**
- **Agenti ausiliari di leva: trattenimento in servizio**

G8: Siulp, ora che emergenza è passata chiediamo giustizia

"Ora che l'emergenza è passata e che la ragione può tornare a governare il quotidiano, il Siulp reclama, ad alta voce, giustizia". Lo afferma il Segretario Generale del Sindacato Unitario dei Lavoratori di Polizia, Oronzo Cosi.

“Gli operatori di polizia impegnati a Genova – osserva Così – hanno vissuto, sulla propria pelle, tre giorni di autentica follia. Non c’è nulla che possa giustificare le gravissime devastazioni e l’altissimo prezzo che la città ha pagato. Incredibile come, in un Paese civile come il nostro, venga ritenuta “esercizio di un diritto democratico” l’aggressione ai cittadini, a chi li difende, ai beni privati, alle strutture pubbliche. È incredibile come, in un Paese civile, si continuino a definire “ragazzi” alcuni delinquenti che sono mossi da una sola ideologia: distruggere, praticare la violenza, ricercare lo scontro”.

Il Siulp esprime solidarietà al carabiniere indagato “perché costretto ad una difesa più che legittima, per salvare la propria vita da un rischio sicuro di morte”, ai familiari della vittima, alle centinaia di feriti, tra i cittadini e le forze di polizia, “vittime di una violenza irrazionale, pianificata e protetta”. (Fonte Ansa del 23 luglio 2001)

**G8: Cisl,
solidarietà
a Siulp, ma
commissione
d’inchiesta sui
temi politici in
agenda giudizio
insufficiente**

Solidarietà al sindacato di polizia Siulp per il difficile lavoro delle forze dell’ordine, ma richiesta di una commissione d’inchiesta che accerti le responsabilità. È questa la posizione espressa dalla Cisl in una nota in merito ai gravi episodi di violenza che hanno accompagnato lo svolgimento dei lavori del G8 di Genova.

“La Cisl - afferma una nota del sindacato – mentre sottolinea l’impegno e lo sforzo nel difficile lavoro al quale sono stati chiamati migliaia di agenti delle forze dell’ordine, esprime solidarietà al sindacato di polizia Siulp e chiede che, di fronte a quanto si è verificato a Genova, venga aperta una commissione d’inchiesta che accerti la responsabilità degli avvenimenti”.

Secondo l’organizzazione sindacale infatti “spetta innanzitutto al Capo della Polizia ed ai prefetti garantire concretamente l’esercizio delle libertà costituzionali, che sono a fondamento della democrazia di questo Paese e della sua convivenza civile”.

Per quanto riguarda invece i temi politici del G8 la Cisl dà un giudizio “insufficiente rispetto alle richieste avanzate dal sindacato”. (Fonte Ansa del 23 luglio 2001)

**Lavoro
straordinario
-
Mancato
pagamento**

Il Dipartimento risponde al Siulp:
“Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale del 13 marzo u.s., con la quale è stato espresso disappunto per gli annuali ritardi con cui vengono liquidati al personale della Polizia di Stato, le competenze relative ad ore di lavoro straordinario di gennaio e febbraio 2001.

Al riguardo, si comunica che quello che attiene il capitolo 2584 sono state attivate, con la massima sollecitudine, tutte le procedure per la formalizzazione del Decreto Interministeriale, autorizzativo della ripartizione del monte ore per prestazioni di lavoro straordinario ai vari uffici di Polizia. In data 21.3.2001 l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno ha definito il citato procedimento amministrativo con visto n. 6.

Si deve precisare che in marzo 2001 risulta che tutte le prefetture, alle quali è demandato il pagamento di tali compensi, hanno provveduto a dare esecuzione agli stessi."

**Concorso pubblico
1000 posti
operatore tecnico**

-
**Circolare di
rettifica della
graduatoria**

È una notizia di estrema importanza: sono stati commessi errori nella compilazione della graduatoria relativa al concorso per 1000 posti da allievo operatore tecnico della Polizia di Stato.

Con circolare del 22 giugno 2001, oggi disponibile presso tutti gli uffici della Polizia di Stato, l'Amministrazione ha divulgato la rettifica del decreto di approvazione della graduatoria e conseguentemente di dichiarazione dei vincitori.

La graduatoria è stata pertanto modificata e consigliamo agli interessati di prendere visione della circolare.

**Assegno per il
nucleo familiare
al personale della
Polizia di Stato**

-
**Rivalutazione dei
livelli di reddito**

Si trasmette copia della circolare n. 25 datata 7.6.2001 emanata dal Dicastero del Tesoro e concernente la rivalutazione annua dei livelli di reddito per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare a decorrere dall'1.7.2001.

"L'art.2 del D.L. 13.3.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n. 153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale da considerarsi ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2001 è risultata, secondo quanto comunicato dall'Istat, pari al 2,6%.

In relazione alla suindicata rivalutazione sono state predisposte le unite tabelle contenenti i nuovi limiti di reddito familiare – arrotondati alle 1.000 lire superiori – da considerare, per il reddito conseguito nel 2000, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2001 – 30 giugno 2002. Le

suddette tabelle prevedono:

- 1) A, B, C e D: l'assegno per il nucleo familiare nelle misure previste dalla legge n. 153/1988 per i nuclei con figli minori;
- 2) E: l'assegno per il nucleo familiare nelle misure previste dalla legge n. 153/1988 per i nuclei senza figli minori (che non hanno beneficiato della maggiorazione di L. 1.000.000 dei livelli di reddito di cui al D.M. 13.5.1988);
- 3) I-VI: la maggiorazione prevista dal D.M. 11.4.1996;
- 4) 1-10: la maggiorazione prevista dal D.M. 19.3.1997;
- 5) 1a-9a: la maggiorazione prevista dal D.M. 13.5.1998;
- 6) 11-20 e 20a: gli importi complessivi mensili dell'assegno per il nucleo familiare."

La modulistica è reperibile presso gli uffici amministrativo-contabili.

Insussistenza dell'obbligo di compilazione delle "schede anagrafe delle prestazioni" per il personale della Polizia di Stato incarico di consulenza dall'Autorità Giudiziaria

Interessati al riguardo il Servizio Ordinamento e Contenzioso ed il Servizio Polizia Scientifica è emerso quanto segue.

Obbligatorietà degli incarichi di consulenza per conto dell'Autorità Giudiziaria

Tale obbligo, codificato agli artt. 221 e 359 c.p.p., è relativo ai consulenti e periti della A.G. iscritti negli appositi "Albi Professionali" ai quali gli agenti ed ufficiali di P.G. non possono essere iscritti, in quanto sono tenuti all'obbligo dell'unicità ed esclusività della prestazione lavorativa (Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato, art. 60 e seguenti D.P.R. 10/1/57 n. 3).

Inoltre l'art. 50 D.P.R. 335/82 prevede, per i dipendenti della Polizia di Stato, oltre i casi di incompatibilità assoluta con altre attività, anche i casi di incompatibilità relativa fra cui le consulenze tecniche e le perizie per conto dell'A.G.. Lo stesso articolo prevede infatti che il personale della Polizia di Stato possa svolgere tali attività, previa autorizzazione del Ministro o del Capo dell'ufficio da lui delegato.

Ne consegue che tale attività non può essere considerata obbligatoria in quanto soggetta a regime autorizzatorio. Tale autorizzazione non è solo formale, in quanto è valutata caso per caso tenendo conto sia dell'incidenza dell'impegno relativo sulla normale attività istituzionale dovuta, che delle capacità tecniche possedute dal richiedente (Circ. Min. n. 333.A/9808.D.3 del 28/8/90).

Incarichi soggetti a censimento

Le attività peritale e di consulenza svolte dai dipendenti, come

tutti gli incarichi eseguiti a titolo oneroso, costituiscono oggetto di segnalazione ai fini dell'anagrafe delle prestazioni ai sensi dell'art. 24 della legge n. 412/91 che prescrive l'obbligo di rilevare tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri di ufficio, con i relativi compensi ricevuti da tutto il personale delle Amministrazioni pubbliche.

Più specificatamente la circolare n. 333-A/9803.d.1 del 22/6/98, nel ribadire l'osservanza degli obblighi derivanti da quella normativa, fornisce le relative istruzioni ed i più ampi chiarimenti sulla materia.

In particolare rende noto che, con circolare n. 24/95, il Ministro della Funzione Pubblica chiarisce quali siano gli incarichi oggetto di censimento. Essi sono *"tutti gli incarichi, ivi compresi quelli svolti a titolo gratuito, conferiti ai dipendenti della P.A., il cui esercizio non rientri fra i compiti e doveri d'ufficio"*. Non solo quindi quelli previsti dal comma 2 art. 24 legge 412/91, ma anche le docenze, le consulenze tecniche, la nomina a componenti di commissione o comitato, la pubblicazione di saggi e articoli, ecc.

Viene inoltre, specificato che, con circolare n. 5/98, la Funzione Pubblica, a norma del comma 14 dell'art. 58 D.L. 29/93 così come modificato all'art. 26 del D.L. 80/98, ha comunicato che occorre censire anche i dati relativi ai compensi previsti e/o percepiti dai dipendenti per l'espletamento degli incarichi dal cui svolgimento il dipendente non può esimersi in quanto rientrante nei suoi doveri di ufficio.

Compilazione delle schede

In ordine alla compilazione delle relative schede, i commi 12 e 13 dell'art. 58 del D.Lvo 29/93 e successive modificazioni, stabiliscono che tutte le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati, accompagnandolo con una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti a cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, nonché per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione da altri soggetti pubblici o privati.

La prima parte del citato comma 14 richiede, inoltre, la comunicazione dell'ammontare dei compensi percepiti dai propri dipendenti anche per gli incarichi relativi a compiti e doveri di ufficio, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi: è in tale ambito, secondo la circolare n. 5/98 che rientrano gli incarichi in questione.

Per quanto rappresentato, si ritiene che, nella compilazione delle

schede relative agli incarichi in argomento, l'Ufficio di appartenenza possa senz'altro far ricorso al dipendente interessato per quale che concerne i dati che debbano essere dallo stesso forniti, in quanto direttamente a lui pertinenti.

Del resto molti dei dati richiesti sono forniti in sede di istanza di autorizzazione e costituiscono elementi essenziali al rilascio della stessa: estremi del dipendente, estremi dell'Autorità che conferisce l'incarico, data di conferimento, data di inizio e fine presunta dello svolgimento dell'incarico (queste ultime sono anche prodromiche alla vigilanza che l'ufficio deve svolgere in relazione al rispetto della Circ. Min. 333.A/9809.D.B).

Gli altri dati, quali l'indicazione del compenso previsto o erogato e l'anno di erogazione, sono richiesti al dipendente, in assenza di una puntuale e tempestiva comunicazione da parte dell'A.G. conferente l'incarico.

**Agenti ausiliari
di leva:
trattenimento in
servizio**

Si trascrive la circolare n. 333.D/9803.D.B/56 del 2 luglio 2001. "Ai sensi dell'art. 47, nono comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 15 lettera C del decreto legislativo 28.2.2001 n. 53, gli agenti ausiliari di leva, incorporati il 3 ottobre 2000 (56° corso), possono richiedere di essere trattenuti in servizio per un altro anno, all'atto del collocamento in congedo, con la qualifica di agenti ausiliari trattenuti.

In attuazione di quanto sopra, gli uffici ed i comandi in indirizzo sono pregati di voler invitare gli agenti ausiliari di leva interessati a produrre le relative domande, che dovranno essere trasmesse a questo ministero, in duplice copia, entro e non oltre il 31 luglio 2001, corredate da un dettagliato rapporto informativo sul rendimento in servizio del dipendente con esplicito e motivato parere, espresso in calce alla domanda, circa l'idoneità del richiedente al servizio nella Polizia di Stato.

Si prega, inoltre, di voler comunicare, contestualmente all'invio delle istanze in argomento, i nominativi degli agenti ausiliari di leva che non intendono essere trattenuti in servizio per un altro anno.

Si confida sulla sensibilità delle SS.LL. circa la puntuale osservanza dei termini indicati e la necessità di motivazione dei pareri espressi, specie se negativi.

Si prega di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza di tutto il personale interessato, sensibilizzandolo, nella circostanza, sulla necessità, per le esigenze connesse alla predisposizione degli avvicendamenti, che maturi entro il termine sopra indicato una scelta compiuta in ordine al trattenimento in servizio".